

AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: Riscontro nota ministeriale prot. m_amte. MASE. REG. UFF. U. 0058720 del 27-03-2024 ad oggetto “[ID: 11128] Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare della potenza complessiva di picco pari a 43.243,46 kWp e delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, localizzato nei Comuni di Orvieto (TR), Bagnoregio (VT) (impianto e parte delle opere di rete) e Castel Giorgio (TR) (SEU e parte delle opere di rete) denominato "Deimos". - Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 3421/2024 del 27-03-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall'Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall'istante risulta che il progetto in esame <prevede la costruzione di un nuovo impianto agrivoltaico ubicato nei Comuni di Bagnoregio (VT) e Orvieto (TR) e delle opere connesse nel Comune di Castel Giorgio (TR)>, da realizzarsi <sia su strutture fisse a terra che su struttura ad inseguimento solare (Tracker)>, per una superficie di circa 70 ha.
Più precisamente, i terreni su cui verrà installato l'impianto sono ubicati nei comuni di Bagnoregio e di Orvieto, mentre <il cavidotto interrato che collegherà l'impianto alla nuova SS TERNA, con una lunghezza di circa 17 Km, passerà per il Comune di Orvieto (...) e per il Comune di Castel Giorgio (...). Anche la stazione di trasformazione utente (SEU) e la nuova SS TERNA verranno installate su di un terreno> nello stesso Comune di Castel Giorgio.



Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

Si desume altresì, dalla Sintesi non tecnica, che l'impianto di progetto, denominato "Deimos", presenta una <potenza di picco pari a circa 43.243,46 [kWp]> e che, per l'appunto, è <localizzato nelle Regioni Lazio e Umbria, nelle provincie di Viterbo e Terni, all'interno dei territori comunali di Bagnoregio ed Orvieto. Le aree previste per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico (...) e di tutte le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica e delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica, sono situate a circa 9 km in linea d'aria a Sud-Ovest rispetto al Comune di Orvieto (...) e a circa 3 km a Nord-Ovest del Comune di Bagnoregio (...). Il sito, inoltre, (...) dista circa 10 km in linea d'aria, dalla futura Stazione di trasformazione della RTN da realizzare nel comune di Castel Giorgio (...)>.

Per quanto riguarda specificatamente il campo solare, si prevede l'installazione di <un totale di circa 73.294 moduli fotovoltaici (...) collegati in serie tra loro a formare stringhe da n. 26 moduli ciascuna>, l'insediamento di <n. 12 cabine elettriche (...) realizzate con elementi componibili prefabbricati (...)> di dimensioni <pari a circa 16,00 x 3,20 x 3,20 ml>, oltre a una <cabina elettrica di raccolta>, di pari dimensioni, nonché una ulteriore <cabina prefabbricata control room>, di dimensioni <pari a circa: 10,00 x 8,00 x 3,20>, salvo altri impianti accessori.

Relativamente alle opere di connessione, si assume infine che: <l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico verrà trasportata in MT mediante cavidotto interrato fino alla stazione utente di trasformazione MT/AT 30/132 kV, alla quale sarà collegata sullo stallo dedicato in AT a 132 kV al suo interno>; tra le opere di rete è inclusa dunque la realizzazione di <una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entra – esce della linea aerea a 380 kV della RTN "Roma Nord - Pian della Speranza"> in <Comune di Castel Giorgio. La futura stazione (SE) necessita di un'area di sedime che sviluppi all'incirca 6,45 ha di superficie>.

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'attuazione degli interventi nel più ampio quadrante territoriale in cui è localizzato l'intervento emarginato in oggetto è subordinata all'accertamento della compatibilità con le prescrizioni di cui al seguente strumento:
 - > <Piano stralcio di Assetto Idrogeologico> (approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – "P.A.I." – Primo aggiornamento, approvato con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013, salve successive attualizzazioni ex art. 43, comma 5, delle NTA), piano stralcio che interessa l'intera copertura del bacino [1].
3. Più in particolare, per quanto riguarda gli assetti idraulici del comparto territoriale in esame, le aree interessate dall'intervento non sono oggetto di specifiche rilevanze cartografiche desumibili dalle tavole tematiche di dettaglio del PAI, attesa la localizzazione assai decentrata delle stesse sia rispetto all'estensione degli ambiti analizzati nelle tavole parziali relative alla disciplina delle <Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale>, sia rispetto a quelli attinenti alle <Fasce di rischio idraulico sul reticolo secondario e minore> (tavv. "PB_" in scala 1:10.000.

[1] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci dello strumento anzidetto, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell'art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

In apparente assenza di perimetrazioni si riporta, per completezza, la qualificazione areale d'area vasta effettuata nella <Carta della zonazione del reticolo idrografico>, Tav. 6 del PAI (scala 1:250.000), secondo la quale il più ampio quadrante territoriale periferico del piano di bacino comprendente l'ambito in esame risulta classificato come <reticolo minore>, con possibile prossimità rispetto a tratti graficizzati come <reticolo secondario>, da considerarsi tenendo presente il grado di approssimazione derivante dalla scala e dalla tipologia della rappresentazione cartografica di piano.

4. Per quanto attiene alla presenza di eventuali criticità geomorfologiche relative al rischio frana, salve ulteriori indagini attualizzate si richiamano ad ogni buon fine le individuazioni cartografiche già allegate al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, in base alle quali:

- l'ambito di intervento risulterebbe compreso in più ampio contesto caratterizzato dalla ricognizione d'area vasta di cui alla Tav. 4 del PAI (scala 1:250.000), con attribuzione di un indice di franosità totale generalmente compreso nella classe di incidenza percentuale <0% - 1,5%>, il tutto da considerare tenendo presente il grado di approssimazione derivante dalla scala e dalla tipologia della rappresentazione cartografica di piano;
- a più alta definizione, assumendo fino a prova contraria le risultanze dell'elaborato ricognitivo <Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana> (Tavole 141, 157 e 158 di 304), l'area propria del campo fotovoltaico risulta interessata da due elementi areali, ivi qualificati come:
 - <frana per scivolamento>, con stato di attività <fenomeno quiescente>;
 - <frana complessa>, con stato di attività <fenomeno quiescente>.

In aggiunta a tali risultanze, per il resto delle superfici interessate dagli interventi non si rilevarebbero ulteriori indicazioni specifiche, sempre fatti salvi successivi aggiornamenti sopravvenuti a fronte di ulteriori indagini di dettaglio finalizzate alla verifica di compatibilità dei singoli interventi con le condizioni geomorfologiche del territorio e con le eventuali condizioni di pericolo esistenti, da verificare comunque ai sensi dell'art. 13, comma 2, delle NTA del PAI, valutando comunque per il caso in specie l'attribuzione della classe iniziale di pericolosità P3, <pericolosità elevata>, per gli effetti dell'art. 9-bis delle Norme, con conseguente applicazione sul sito delle "Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3" di cui all'art. 15 [2].

[2] <Art. 15. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3

1. Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 nell'elaborato "Atlante delle situazioni a rischio di frana" fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:

- a) tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui all'art. 14, commi 2 e 3; **[*]**
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;
- c) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti (...).

[*] <Art. 14. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4

(...) 2. Nelle zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi (...) ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:

(...) d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;

e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;

(...) 3. Gli interventi di cui alle lettere (...) d) ed e) del comma 2 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente (...).

5. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento al Fiume Tevere (Unit of Management ITN010, Tevere), l’ambito territoriale comprendente l’area in esame non risulta interessato da alcuna previsione cartografica di pericolosità o di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di <Mappe della pericolosità (serie Tavole ITN010 P)> e <Mappe del rischio (serie Tavole ITN010 R)>.
6. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l’area di intervento risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Rocchia vulcanica di Orvieto> (“Orvietano”) e identificato con il codice <IT10-VU0101>, classificato in stato quantitativo “buono”, ed uno stato chimico “buono” (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GBW_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, la coerenza dell’intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale rimane subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

7. Con riferimento a quanto rilevato al punto 4, valutando per il caso in specie l’attribuzione della classe iniziale di pericolosità P3, <pericolosità elevata> per fenomeni gravitativi, in primo luogo la documentazione progettuale deve essere supportata dagli elementi tecnici e asseverativi necessari a comprovare esplicitamente la riconducibilità dell’intervento alle tipologie ammissibili di cui all’art. 15, comma 1, lettera a) delle vigenti NTA del PAI, che rinvia all’art. 14, commi 2 e 3, delle stesse norme [cfr. nota a piè di pagina n. 2], per cui, salvo diversa modalità di accertamento documentale da parte dell’Amministrazione procedente, dovrà essere dichiarata, con specifico atto del proponente, la condizione di opera non altrimenti localizzabile; tale certificazione dovrà essere nel caso ratificata dal Comune territorialmente competente.
8. La documentazione relativa agli aspetti geomorfologici dovrà essere comunque implementata con apposito studio contenente l’analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti, sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti, sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, tenendo conto anche delle indicazioni di cui all’allegato alle norme tecniche del PAI ad oggetto “Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana”, studio da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici, nonché relativi al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, in attuazione dell’art. 14, comma 3, delle stesse NTA.

9. Con riferimento alle disposizioni di tutela in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si applicano le disposizioni stabilite per singolo ambito regionale, tra cui, almeno in relazione alla porzione ricadente nella provincia di Viterbo, la significativa Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010 - "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte. [3]
10. Anche in relazione al PGDAC di cui al precedente punto 6, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto precedentemente stabilito, si prescrive e si raccomanda quanto segue:
- le batterie di pannelli dovranno essere installate su pali e poste a quota tale da non interferire con il libero deflusso delle acque; ciò in quanto si è in presenza di componenti impiantistiche contenenti sostanze inquinanti (ad es. trasformatori) che possono generare sversamento e pertanto potenziali rischi di contaminazione del suolo e delle acque; si prescrive l'installazione di vasche di accumulo tali da garantire il contenimento dello sversamento; il fluido accumulato nelle vasche di sicurezza dovrà essere gestito in fase di smaltimento nel rispetto di quanto previsto alla lett. bb), comma 1, art.183 del d.lgs. n.152/2006 "deposito temporaneo";
 - il lavaggio dei moduli solari fotovoltaici dovrà essere eseguito attraverso l'utilizzo di acqua priva di qualsiasi additivo chimico, detergente o qualsiasi sostanza che possa provocare rischi di contaminazione ambientale;
 - dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale;

[3] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare ad ogni buon fine che in caso di proposizione di una impermeabilizzazione <non trascurabile>, dovrà essere richiesto di produrre gli elaborati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 delle succitate linee guida del Lazio (studio idrologico-idraulico e opportune azioni compensative) corredati di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite e che per l'intervento, che impegna asseritamente una superficie totale lorda di circa 70 ettari, dovrà essere individuata l'area effettivamente sottratta alla naturale precipitazione al suolo delle piogge (giacitura dei pannelli, superfici da destinare a viabilità di servizio e sedime delle cabine, altre eventuali aree di trasformazione), a concorrenza della superficie utile per la classificazione dimensionale prodromica alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida.

Sono funzionali a tali verifiche:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree del campo fotovoltaico, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
- lo studio idrologico-idraulico, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

- d. in assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. così come prescritto dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale aggiornato con DGR Lazio n. 219/2011 e DCR Lazio n. 18 del 23-11-2018, salve successive modifiche e integrazioni nonché ulteriori prescrizioni impartite per gli effetti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, per le quali si rinvia agli enti competenti.
11. La linea del cavidotto interrato di connessione del campo fotovoltaico, nei punti di eventuale attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 17; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
 12. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.
 13. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
 14. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
 15. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
 16. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
 17. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.
Con riferimento a tutti gli eventuali interventi che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.
 18. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
 19. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

20. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti, si raccomanda sempre, nel complesso, per tutte le superfici interessate dalle opere di connessione e dai relativi scavi, una analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area d'intervento (sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste), da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici, nonché relativi al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni.

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani; di conseguenza, gli elaborati di progetto dovranno essere adeguati in riferimento alle esigenze di approfondimento sopra singolarmente enucleate.

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 24 aprile 2024

Il funzionario istruttore

Arch. Carlo De Dominicis

Il Dirigente ad interim

Ing. Giovanni Michelazzo